

Il Dipartimento del territorio

Vista la richiesta del 14 marzo 2019 del Municipio per l'**esame preliminare dipartimentale della variante di PR del Comune di Collina d'Oro**

concernente la definizione delle zone di protezione delle acque di superficie

si esprime con il presente Rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 701.100) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 701.110).

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv. 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT.

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio.

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edificabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono

essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione dell'adattamento del PD non sono ammessi ampliamenti delle zone edificabili nemmeno se per gli stessi è previsto un compenso.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DI PR OGGETTO DELLA VARIANTE

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti pianificatori:

- Rapporto di pianificazione “Zona di protezione delle acque di superficie” (febbraio 2019);
- Piano delle zone “zona di protezione delle acque di superficie” – Piano di indirizzo no.1 (scala 1:2'500, febbraio 2019);
- Piano delle zone “zona di protezione delle acque di superficie” – Piano di indirizzo no.2 (scala 1:2'500, febbraio 2019).

Gli atti sono accompagnati dallo studio specialistico “Definizione dello spazio riservato alle acque” elaborato da Oikos 2000 (13 febbraio 2019).

2.2. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni (formulate nelle date indicate) sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini del presente EP. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Sezione della logistica.....09.04.2019
- Ufficio dei corsi d'acqua07.11.2019
- Ufficio della caccia e della pesca27.10.2020
- Ufficio del demanio12.11.2020

2.3. ELABORATI GRAFICI

Si osserva che le rappresentazioni grafiche presentate in questa sede identificano non solamente i comparti oggetto di variante, bensì l'insieme dei vincoli dei Piani delle zone. Al proposito, per chiarezza d'informazione, si chiede di limitare i vincoli a quelli effettivamente oggetto di variante.

In alternativa, qualora il Municipio intendesse procedere in questa sede all'informatizzazione dei piani che compongono i PR delle varie Sezioni, si chiede di pubblicare l'insieme dei medesimi (comprensivi degli oggetti di variante) identificando chiaramente nel Rapporto di pianificazione cos'è oggetto di variante e cosa invece corrisponde alla trasposizione degli atti cartacei in forma digitale. A seguito della pubblicazione dell'insieme dei piani sarà possibile certificare lo stato di diritto di medesimi. Nella fattispecie, tuttavia, si sconsiglia di procedere con

quest'ultima via nella misura in cui gli atti pianificatori comunali devono ancora essere adeguati alla LST, procedura che necessita per forza di cose la trasposizione degli atti in formato digitale.

3. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Il Municipio di Collina d'Oro promuove la presente modifica di PR intesa a delimitare nel proprio strumento pianificatorio la zona di protezione delle acque di superficie in virtù dello spazio riservato ai corsi d'acqua (SRCA) definito sulla base delle disposizioni contenute dell'art. 36a della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, RS 814.20) e nell'art. 41a della relativa Ordinanza (OPAc, RS 814.201).

La procedura sopra descritta ha implicato innanzitutto il rilevamento dell'insieme dei corsi d'acqua e dei laghi interessanti il Comune di Collina d'Oro e la selezione di quali tra questi necessitasse la determinazione dello SRA. Questo lavoro ha portato a considerare un totale di due laghi e trenta torrenti. Si tratta in particolare del lago Ceresio, del laghetto di Muzzano e di tutti i corsi d'acqua ad eccezione di quelli situati in area forestale, di quelli compresi nel PR intercomunale del Pian Scairolo, di quelli aventi delle caratteristiche tali da essere esclusi (cfr. Linea guida cantonale sul tema) e dei riali in galleria (intubati) privi del potenziale per essere rimessi a cielo aperto. Per questi ultimi sono tuttavia state calcolate le distanze tecniche di arretramento in base alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dal profilo normativo la variante prevede l'aggiornamento delle norme di attuazione (NAPR) conformemente alle modifiche sopra descritte. Concretamente si tratta dell'aggiunta dell'art. 41 bis per le norme delle Sezioni di Agra, Gentilino e Montagnola e dell'art. 35 bis per la Sezione di Carabietta.

4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.1. PREMESSA

La documentazione sottoposta per esame preliminare, elaborata sulla scorta delle disposizioni federali sopracitate come pure delle Linee guida cantonali in materia, presenta un buon grado di approfondimento e, nel complesso, può essere condivisa. Nondimeno, allo scopo di favorire un'ulteriore precisazione degli atti che verranno sottoposti all'adozione del Consiglio comunale e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Stato, sono formulate le seguenti osservazioni di dettaglio.

4.2. ZONA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

4.2.1. Osservazioni di merito

a Torrente di Arasio (segmento 3)

Si segnala che applicando un fattore di correzione pari a 2 alla larghezza del fondo dell'alveo (LFA) misurata sul posto (0.80 m), la larghezza naturale del fondo dell'alveo (LnFA) è di 1.60 m e non di 0.80 m, come indicato nel rapporto. Si chiede di procedere con le necessarie correzioni.

b Torrente Sotto Vignino (segmento 5)

La tratta in questione risulta incanalata e presenta un fondo dell'alveo caratterizzato dalla presenza di un lastricato in sassi. In tali circostanze, è necessario applicare un fattore di correzione di 2 alla LFA.

c Torrente Vignino (segmento 3 e 5)

La terza tratta risulta priva di variabilità, ragione per cui invitiamo ad utilizzare un fattore di correzione di 2. Questo porta ad un incremento dello SRA pari ad 1 m rispetto a quello indicato nella documentazione esaminata. Si chiede poi di indicare questo incremento in sponda destra.

Per quanto attiene alla quinta tratta, si osserva invece che il rilievo ecomorfologico indica una larghezza del corso d'acqua giusto a valle pari a 1 m. Per il calcolo della LnFA va quindi considerato questo valore.

d Camere di ritenzione

Si chiede di valutare se non sia necessario definire lo SRA dei corsi d'acqua che scorrono nelle camere di ritenzione del Consorzio di manutenzione opere di arginatura Pian Scaisolo e Collina d'Oro (CMAPS). Gli stessi non sono infatti stati considerati. La planimetria delle camere di ritenzione come pure le schede di ciascuna di esse sono consultabili sul sito del consorzio (www.cmaps.ch).

e Lago Ceresio

Giusta l'art. 41b OPAC lo spazio riservato alle acque stagnanti (SRAS) è fissato di principio a 15 m misurati a partire dalla linea di sponda. L'ampiezza del medesimo può subire delle modifiche in ragione di una ponderazione derivante da un'analisi e valutazione puntuale riferita alla situazione dei luoghi e alle funzioni stabilite dalla pianificazione del territorio.

Nella fattispecie, si osserva che lo SRAS è stato fatto coincidere con la strada cantonale. In linea di principio questo modo di procedere può essere giustificato per le sue implicazioni concrete, in particolare per il fatto che lo SRAS non ha implicazioni particolari sugli interventi ammessi su questa infrastruttura. Vi sono però due aspetti che meritano di essere approfonditi. Da una parte si chiede che da questo principio siano escluse quelle situazioni dove la strada è talmente prossima alla riva che la delimitazione dello SRAS si giustifica per un'ampiezza di almeno 15 metri in ragione del ruolo rivestito dalle superfici poste al lato opposto della strada. Dall'altra, si chiede di esplicitare i motivi che hanno portato alla riduzione dello SRAS in corrispondenza della località Pian Roncate, segnatamente quali sono i criteri che hanno portato a considerare questo comparto come una zona densamente edificata. Infatti, la sua collocazione ai margini dell'insediamento principale, in base alla giurisprudenza sin qui prodotta in materia, porterebbe, invece, ad escludere tale comparto da quelli dove è possibile una riduzione della larghezza dello SRAS.

f Laghetto di Muzzano

Il laghetto di Muzzano è protetto dal Piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di Muzzano, ora assimilabile a un Decreto di protezione ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN) e relativo Regolamento.

La proposta di spazio riservato alle acque stagnanti per il laghetto riprende il limite della Zona di protezione della natura 1 (Pr Na I) del Piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di Muzzano, all'interno della quale già vigono precise nor-

me di tutela delle acque e di gestione estensiva del territorio. Tale definizione è quindi da considerare coerente con gli obiettivi di protezione esistenti e con le prescrizioni di tutela in essere, nonché con la prassi vigente che prevede appunto l'accorpamento allo SRA delle zone nucleo delle aree protette.

La definizione dello SRA lungo la fascia lacustre presso i fondi 530 e 533 RFD (all'interno della Pr Na II) è giustificata dall'applicazione della larghezza minima prevista dall'art. 41b OPAC (15 m).

Posto che la codifica della zona di protezione delle acque di superficie non entra in conflitto con la tutela dello specchio d'acqua e le sue adiacenze la stessa è condivisa.

4.2.2. Osservazioni di carattere formale

a *Torrente Pirada (segmenti 3 e 5)*

Rendiamo attenti che, seppur ritenuto corretto, nella documentazione non è segnalata l'applicazione del fattore di correzione pari a 1.5.

4.3. NORME DI ATTUAZIONE

La proposta di norma allestita sulla base della formulazione contenuta nella Linea guida cantonale sul Regolamento edilizio è di principio corretta.

Vi sono unicamente due aspetti che vanno adeguati. Il primo è quello relativo alla citazione dei riferimenti agli articoli OPAC. Le normative proposte menzionano, infatti, esclusivamente l'art. 41a OPAC mentre che, disciplinando la variante anche le acque dei laghi, è necessario menzionare pure l'art. 41b inerente alle acque stagnanti. Il secondo aspetto che si chiede di valutare è quello legato all'opportunità di fornire o meno nel PR l'indicazione su come considerare eventuali distanze da mantenere da quei corsi d'acqua permanenti o temporanei per i quali non è ritenuto necessario definire lo SRA (artt. 41a cpv. 5 e 41b cpv. 4 OPAC). Si chiede di trattare la questione nel Rapporto di pianificazione: a livello normativo suggeriamo di definire una distanza minima al fine di garantire un sufficiente distacco di eventuali costruzioni o impianti conformi alle rispettive zone di utilizzazione.

5. CONCLUSIONI

L'esame dipartimentale è sostanzialmente positivo. Lo stesso ha messo in luce unicamente alcuni aspetti di dettaglio da integrare nella documentazione che verrà elaborata per la fase di adozione ed approvazione.

La Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) è a disposizione per rispondere a eventuali vostre richieste.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:



Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità:



Martino Colombo

6. COMUNICAZIONE**Invio normale:**

al Municipio di Collina d'Oro
Piazza Brocchi 2
6926 Montagnola

Invio esterno:

al pianificatore
Matteo Huber – Architecture and urban planning (info@huberplan.com)

Invio interno:*Dipartimento del territorio*

- alla Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
 - all'Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);
- all'Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch);
- all'Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch);
- all'Ufficio del demanio (dt-sg.ud@ti.ch);
- al Gruppo di lavoro laghi e rive lacustri.

Dipartimento delle finanze e dell'economia:

- alla Sezione della logistica (dfe-sl.programmazione@ti.ch).